

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**Banca del Monte di Lucca spa**

sede legale Piazza S.Martino, 4- 55100 Lucca

Tel.centralino 0583-4501 fax 0583-48721

Internet : www.bmlucca.it - email: bmlucca@bmlucca.it,

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 6915.3 - Appartenente al Gruppo Banca Carige, iscritto all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod.6175.4 - Codice ABI 6915 - Iscrizione Registro delle imprese e codice fiscale n. 01459540462 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi. Capitale sociale € 70.841.251,00

**Informazioni ai clienti:** numero verde 800 03 05 83 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - sabato dalle 8.00 alle 14.00) - email: bmlonline@bmlucca.it.

**Servizio Telefonico solo per i clienti che vi hanno aderito:** numero verde 800 03 05 83 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - sabato dalle 8.00 alle 14.00) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 001 Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24

**Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito:** numero verde 800 01 05 83 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - sabato dalle 8.00 alle 14.00) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 040

**FIDEIUSSIONE OMNIBUS**  
(garanzia ricevuta dalla Banca)

**CARATTERISTICHE**

Oggetto del contratto è la garanzia fideiussoria prestata da uno o più fideiussori a favore della Banca per qualsiasi obbligazione già assunta o che verrà in seguito assunta nei confronti della stessa dal debitore, o da un soggetto a lui subentrante, a titolo di capitale, interessi (anche se moratori) ed ogni altro accessorio, spesa (anche se di carattere giudiziario) od onere tributario, fino all'importo massimo indicato in contratto (*cf. art. 1 del contratto*).

La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualsiasi momento ad avere verso la Banca in relazione ad operazioni consentite a terzi per qualsivoglia titolo o causa (es.: obbligazioni derivanti da sue firme di accettazione, di avallo e di girata su cambiali e documenti che la Banca avesse già scontati o negoziati ovvero avesse a scontare o negoziare a terzi; quelle derivanti da mandati di credito disposti dal debitore o derivanti da garanzie dallo stesso debitore già prestate o che venissero prestate in favore della Banca nell'interesse di altri nominativi).

**RISCHI**

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche di carattere giudiziario ed ogni onere tributario in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa debba restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

Non sono previste spese o commissioni connesse alla stipula del contratto. L'eventuale registrazione e bollatura dell'atto sono a carico del fideiussore.

**Spese per richiesta fotocopia:** € 5,00 per documento, salvo diverse indicazioni.

**Invio comunicazione periodica di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 385/1993 e relative disposizioni attuative:** gratuito

**CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO**

**DURATA**

La fideiussione resta in essere fino ad estinzione di ogni credito della Banca verso il debitore, senza alcun obbligo di escussione di quest'ultimo, del fideiussore, o di altri coobbligati e/o garanti, nei termini di cui all'art. 1957 c.c., che si intende derogato (*cf. art. 6*).

### **RECESSO DEL FIDEIUSSORE**

Il fideiussore ha diritto di recedere in qualunque momento dal contratto; nel caso di operazioni per loro natura ben definite nell'oggetto e nella durata (es. fideiussioni bancarie, depositi cauzionali, mutui ipotecari e/o chirografari, crediti documentari etc.), il fideiussore rimane vincolato fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita (*cf. art. 4 c. 4*).

#### **Termini e Modalità:**

il recesso è consentito mediante lettera raccomandata ed ha effetto trascorsi 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa da parte della Banca; nel caso in cui quest'ultima receda a sua volta da rapporti di apertura di credito intrattenuti con il debitore, il recesso del fideiussore è operante trascorsi 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione e comunque decorso il termine di presentazione degli assegni emessi ed ancora in circolazione (*cf. art. 4 c. 1 e 2*).

#### **Effetti:**

il fideiussore risponde delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca viene a conoscenza del recesso e di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o maturare successivamente in dipendenza di rapporti esistenti a tale momento (*cf. art. 4 c. 3*).

### **RECESSO DELLA BANCA DAI SUOI RAPPORTI CON IL DEBITORE**

La Banca ha diritto di recedere in ogni momento dai suoi rapporti con il debitore, restando esclusa ogni eccezione del fideiussore sul punto (*cf. art. 8*).

### **Reclami**

I reclami vanno inoltrati all'Ufficio Reclami della Banca (Ufficio Reclami - Via Cassa di Risparmio 15 - 16121 Genova; e-mail [reclami@bmlucca.it](mailto:reclami@bmlucca.it), posta certificata [reclami@pec.carige.it](mailto:reclami@pec.carige.it)) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto della risposta ricevuta dalla Banca o non abbia ricevuto risposta entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Banca, prima di adire l'Autorità Giudiziaria e fermo restando quanto disposto dal D.L. 69/2013 (convertito dalla legge n. 98/2013) in materia di mediazione obbligatoria, può rivolgersi:

- all'Ombudsman Giurì Bancario, seguendo le modalità indicate nell'apposito regolamento il cui testo è visionabile sul sito [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it) e presso le filiali della Banca;
- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Eventuali informazioni per sapere come rivolgersi all'ABF e conoscere l'ambito della sua competenza possono essere ottenute sui siti [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) e [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it), o richieste presso le filiali della Banca d'Italia o presso le filiali della Banca;
- al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo, al fine di attivare una procedura di conciliazione volta a trovare un accordo con la Banca. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sui siti [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) e [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it) o richiesto presso le filiali della Banca. Nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta impregiudicata la facoltà di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'Autorità Giudiziaria."

## **LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE**

**Garante/Fideiussore** E' la persona che rilascia la garanzia/fideiussione a favore della banca

**Debitore principale** E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca

**Importo massimo garantito** E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale

**Reviviscenza della garanzia** Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati

**Solidarietà fra fideiussori** E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo

**Regresso** E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca.